Codice Etico

Associazione Datoriale Prima Impresa

Rev. [n.01] – Torino 09 Luglio 2026 | Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale

TITOLO I - PREMESSA, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1 - Natura e finalità del Codice Etico

1. Il presente Codice Etico raccoglie i valori, i principi e le regole di condotta cui si ispira e si conforma l'attività dell'Associazione Datoriale Prima Impresa (di seguito, l'«Associazione») nel perseguimento degli scopi indicati all'art. 2 dello Statuto.

2. Il Codice costituisce parte integrante del sistema normativo interno dell'Associazione, unitamente allo Statuto Nazionale, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali, dei quali condivide forza vincolante. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dello Statuto.

3. Il Codice ha la finalità di orientare i comportamenti dei Destinatari verso l'integrità, la legalità e la correttezza, di prevenire condotte contrarie agli interessi e al prestigio dell'Associazione e di rafforzare la fiducia degli associati, delle istituzioni e dei terzi.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono tenuti all'osservanza del presente Codice (di seguito, i «Destinatari»):

a) i componenti degli organi sociali di cui all'art. 10 dello Statuto: il Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) gli associati, in tutte le categorie previste dall'art. 5 dello Statuto, e i Presidenti e gli organi delle Sedi regionali, provinciali e territoriali affiliate;

c) i dipendenti, i collaboratori e i prestatori d'opera dell'Associazione, a qualsiasi titolo;

d) i soggetti della rete operativa e commerciale — in particolare i partner della rete So.Co.Ter. e gli Enti Attuatori della formazione finanziata — nei limiti e con le modalità stabilite dai rispettivi contratti;

e) i fornitori, i consulenti e ogni altro terzo che intrattenga rapporti con l'Associazione.

2. I Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice, ad astenersi da comportamenti ad esso contrari e a segnalare le violazioni di cui vengano a conoscenza secondo le modalità dell'art. 22.

Art. 3 - Efficacia e valore vincolante

1. L'accettazione integrale del presente Codice è condizione dell'adesione all'Associazione ed è dichiarata nel modulo di iscrizione, unitamente allo Statuto e all'Informativa Privacy.

2. Per i soggetti della rete di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), l'osservanza del Codice è assicurata mediante apposita clausola inserita nei contratti di affiliazione e negli accordi quadro, la cui violazione grave costituisce causa di risoluzione secondo quanto ivi previsto.

CF: 97924830017 via Ippolito Nievo, 25 - 10153, Torino segreteria@primaimpresa.com primaimpresa.com

3. L'osservanza del Codice non esime i Destinatari dal rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contrattuali applicabili, che restano impregiudicate.

TITOLO II - PRINCIPI ETICI GENERALI

Art. 4 - Legalità

1. L'Associazione e i Destinatari operano nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni degli organi sociali. Il rispetto della legge costituisce il presupposto minimo e non negoziabile di ogni condotta.

2. In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse dell'Associazione può giustificare l'adozione di comportamenti contrari alle norme vigenti.

Art. 5 - Onestà, integrità e correttezza

1. I Destinatari improntano la propria condotta all'onestà, alla buona fede e alla lealtà, sia nei rapporti interni sia verso i terzi, evitando ogni comportamento ingannevole, sleale o comunque idoneo a trarre indebito vantaggio.

Art. 6 - Trasparenza e completezza dell'informazione

1. L'Associazione assicura la chiarezza, la completezza e la veridicità delle informazioni relative alla propria attività, con particolare riguardo alla gestione e all'utilizzo delle risorse finanziarie, alle quote associative, ai ristorni e alle provvigioni della rete.

2. Ogni informazione destinata agli associati, alle istituzioni e ai terzi è resa in modo comprensibile e non fuorviante, nel rispetto della riservatezza dovuta.

Art. 7 - Imparzialità, pari opportunità e non discriminazione

1. L'Associazione opera senza discriminazioni fondate su sesso, età, stato di salute, origine etnica o nazionale, lingua, convinzioni religiose, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

2. Nell'ammissione degli associati, nell'accesso ai servizi e nell'assegnazione degli incarichi si applicano criteri oggettivi e trasparenti, democratici, coerenti con lo Statuto.

Art. 8 - Riservatezza e tutela dei dati personali

1. I Destinatari trattano con riservatezza le informazioni e i dati acquisiti in ragione del proprio ruolo e non ne fanno uso per fini estranei a quelli istituzionali.

2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, secondo l'Informativa e le istruzioni adottate dall'Associazione. Particolare cura è richiesta nell'uso del sistema CRM e delle piattaforme della rete.

Art. 9 - Autonomia e indipendenza di giudizio

1. L'Associazione persegue i propri scopi in piena autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale, senza subordinare le proprie scelte a interessi di parte estranei alla tutela degli associati.

2. I componenti degli organi sociali garantiscono l'indipendenza di giudizio nelle decisioni, con particolare rigore quando vi abbiano un interesse personale, diretto o indiretto.

Art. 10 - Tutela della persona, della salute e della sicurezza

1. L'Associazione riconosce la centralità e la dignità della persona e tutela la salute e la sicurezza di quanti operano per essa, promuovendo una cultura della prevenzione e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Sostenibilità e responsabilità sociale

1. L'Associazione ispira la propria attività a criteri di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, privilegiando, ove possibile, soluzioni organizzative a minore impatto, ivi comprese le riunioni in videoconferenza sincrona previste dallo Statuto.

TITOLO III - NORME DI CONDOTTA

Art. 12 - Conflitto di interessi

1. I Destinatari evitano ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto tra interessi personali — propri o di persone ad essi collegate — e gli interessi dell'Associazione.

2. Chi si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ne dà preventiva e tempestiva comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri e si astiene dalle deliberazioni e dagli atti relativi, fino alla valutazione dell'organo.

3. Costituiscono in particolare conflitto di interessi l'assunzione di incarichi o partecipazioni in soggetti concorrenti o in controparti contrattuali dell'Associazione, quando idonei a pregiudicare l'imparzialità del giudizio.

Art. 13 - Rapporti con gli associati

1. L'Associazione eroga agli associati i servizi di assistenza, consulenza e formazione con diligenza, competenza e trasparenza, assicurando parità di trattamento a parità di condizioni.

2. Le condizioni economiche dell'adesione, i ristorni alle Sedi sono improntati a criteri di chiarezza e verificabilità.

Art. 14 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni

1. I rapporti con le istituzioni pubbliche e le amministrazioni sono tenuti dai soggetti a ciò legittimati e sono improntati a legalità, correttezza, trasparenza e collaborazione.

2. È fatto divieto di offrire, promettere o corrispondere, direttamente o tramite terzi, denaro, utilità o altri vantaggi a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro familiari, allo scopo di influenzarne l'attività o di ottenere trattamenti di favore.

3. Nella partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, i Destinatari assicurano la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni e destinano le risorse ottenute alle sole finalità per cui sono concesse.

Art. 15 - Rapporti con le organizzazioni di rappresentanza e i terzi

1. Nei rapporti con le organizzazioni di rappresentanza cui l'Associazione aderisce o si coordina, e con ogni altro terzo, i Destinatari agiscono con lealtà, nel rispetto degli accordi assunti e della reciproca autonomia.

Art. 16 - Rete So.Co.Ter. ed Enti Attuatori

1. I soggetti della rete operano secondo correttezza commerciale e leale concorrenza, astenendosi da pratiche ingannevoli nei confronti delle aziende associate e degli altri partner.

2. Nell'erogazione della formazione finanziata, i Destinatari rispettano le regole del Fondo interprofessionale e degli avvisi applicabili, garantendo l'effettività delle attività, la correttezza della rendicontazione e il divieto di ogni utilizzo improprio delle risorse.

3. È vietato l'uso del marchio, della denominazione e del sistema CRM di Prima Impresa per finalità diverse da quelle istituzionali e associative o in modo idoneo a arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

Art. 17 - Omaggi, liberalità e ospitalità

1. Sono ammessi omaggi, liberalità e forme di ospitalità solo se di modico valore, occasionali e conformi agli usi, tali da non poter essere interpretati come strumento per ottenere trattamenti di favore.

2. È in ogni caso vietato accettare o offrire denaro. Ogni omaggio eccedente il modico valore è rifiutato o rimesso alla valutazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - Uso e tutela dei beni, del marchio e dei sistemi

1. I Destinatari utilizzano i beni, le risorse, gli strumenti informatici e le banche dati dell'Associazione con diligenza, per le sole finalità istituzionali, e ne prevengono l'uso improprio, il danneggiamento e la sottrazione.

Art. 19 - Correttezza contabile e prevenzione del riciclaggio

1. Ogni operazione è correttamente registrata, autorizzata, verificabile e supportata da adeguata documentazione. È vietata ogni condotta idonea a dissimulare l'origine di denaro o utilità.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, in conformità allo Statuto e all'art. 148 del TUIR; gli avanzi sono reinvestiti nel perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 20 - Comunicazione e uso dei mezzi digitali

La comunicazione istituzionale è veritiera, corretta e coerente con l'immagine dell'Associazione. Nell'uso dei mezzi digitali e dei social network i Destinatari si astengono dall'utilizzo e dalla pubblicazione di contenuti lesivi del decoro dell'Associazione, degli associati e dei terzi.

TITOLO IV - ATTUAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21 - Organo di garanzia e vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Codice è affidata al Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia statutaria e di giustizia interna ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

2. Il Collegio riceve le segnalazioni, svolge gli accertamenti nel rispetto del contraddittorio, esprime i pareri di competenza e propone agli organi sociali le misure conseguenti. Ove l'Associazione adotti un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza sul Codice possono essere attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Art. 22 - Segnalazioni e tutela del segnalante

1. Chiunque venga a conoscenza di violazioni del presente Codice può segnalarle al Collegio dei Probiviri, per iscritto anche a mezzo PEC, in forma riservata.

2. L'Associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e vieta ogni atto di ritorsione o discriminazione nei suoi confronti, nel rispetto della disciplina in materia di segnalazioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Sono parimenti tutelati i diritti dei soggetti segnalati, che non possono essere pregiudicati da segnalazioni infondate effettuate in mala fede.

Art. 23 - Violazioni e sistema sanzionatorio

1. La violazione del presente Codice costituisce inadempimento degli obblighi associativi e, secondo la gravità, comporta l'applicazione delle misure previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge.

2. Per gli associati, le violazioni gravi o gli atti contrari agli interessi e al prestigio dell'Associazione possono comportare, previa istruttoria e previo parere del Collegio dei Probiviri, i provvedimenti fino all'esclusione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

3. Per i dipendenti e i collaboratori si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal contratto collettivo applicabile, nel rispetto delle garanzie procedimentali.

4. Per i soggetti della rete, la violazione grave del Codice costituisce causa di risoluzione dei rapporti contrattuali secondo le clausole ivi previste, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Le misure sono applicate secondo criteri di proporzionalità e gradualità, tenuto conto della gravità della condotta, dell'elemento soggettivo e delle eventuali recidive.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Approvazione, entrata in vigore, diffusione e aggiornamento

1. Il presente Codice è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed entra in vigore dalla data di approvazione.

2. L'Associazione ne assicura la diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale e la consegna, anche in forma digitale, ai Destinatari.

3. Il Codice è aggiornato periodicamente e ogni volta che mutamenti normativi o organizzativi lo rendano necessario; le modifiche sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto, ai regolamenti dell'Associazione e alle norme di legge vigenti. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Visto lo Statuto dell'Associazione Datoriale Prima Impresa, in particolare gli artt. 2, 8, 15 e 17;

Vista la necessità di dotare l'Associazione di un Codice Etico quale parte integrante del proprio sistema normativo interno;

Ritenuto di promuovere l'integrità, la legalità e la trasparenza nell'attività associativa e nella rete;

APPROVA IL PRESENTE CODICE ETICO

Torino, 09 Luglio 2026

Il Presidente Nazionale

Il Presidente del Collegio dei Probiviri